



SETTORE

ACCERTAMENTO

GLI STUDI DI SETTORE INTERESSATI AL “REGIME PREMIALE” PER IL 2015

RIFERIMENTI

- **Art. 10, commi da 9 a 13, DL n. 201/2011**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 13.4.2016**
- **Circolare Agenzia Entrate 30.5.2016, n. 24/E**

IN SINTESI

L’Agenzia delle Entrate, con il consueto Provvedimento, ha individuato gli studi di settore interessati per il 2015 al c.d. “regime premiale per la trasparenza”, che consente ai contribuenti “in regola” con gli studi di settore di usufruire di una serie di benefici sul piano accertativo.

Il numero degli studi di settore ammessi per il 2015 al regime in esame è aumentato, passando da 157 a 159 studi di settore su 204 in vigore.

Con riferimento alla condizione di correttezza nella compilazione del modello studi l’Agenzia, modificando la precedente interpretazione, riconosce l’accesso al regime premiale anche ai contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli purché gli errori non modifichino la situazione di congruità, coerenza e normalità.

L’applicazione del regime in esame è “automatica” in quanto al contribuente non è richiesta alcuna opzione / domanda.

SERVIZI COLLEGATI



Come noto, per i contribuenti **“virtuosi” rispetto agli studi di settore**, il regime premiale ex art. 10, commi da 9 a 13, DL n. 201/2011, riconosce i seguenti benefici:

1. **preclusione dagli accertamenti** basati sulle presunzioni semplici ex artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;
2. **riduzione di 1 anno** del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex artt. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e 57, comma 1, DPR n. 633/72;
3. **possibilità di “subire” l'accertamento sintetico** ex art. 38, DPR n. 600/73 (c.d. redditometro) **soltanto se** il reddito complessivo accertabile **eccede di almeno 1/3 quello dichiarato** (anziché 1/5).



L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2012, n. 25/E ha chiarito che l'aumento della “franchigia” da 1/5 a 1/3 **non trova applicazione** nei confronti dei **soci di società trasparenti** (snc, sas, ecc.) in quanto lo stesso “è **riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito**”.

ACCESSO AL “REGIME PREMIALE” PER IL 2015

Con il Provvedimento 13.4.2016 l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'applicazione del regime premiale per gli studi di settore 2015, confermando sostanzialmente la disciplina contenuta nel Provvedimento 12.7.2012, relativo al 2011.

Infatti, in base al comma 12 dell'art. 10 del citato DL n. 201/2011, l'Agenzia “*sentite le associazioni di categoria*” può differenziare “*i termini di accesso alla disciplina ... tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente*”.



Per accedere al regime in esame il contribuente, oltre ai requisiti successivamente elencati, deve **applicare uno studio di settore presente nell'elenco di cui al citato Provvedimento**.

Se il contribuente applica **2 diversi studi di settore** (è il caso del soggetto che esercita contemporaneamente sia un'attività d'impresa che di lavoro autonomo), l'accesso al regime premiale è possibile a condizione che **entrambi gli studi rientrino tra quelli espressamente previsti** dal citato Provvedimento 13.4.2016.

Per **accedere al regime premiale** il contribuente deve:

1. essere **congruo**, ossia dichiarare, **anche a seguito di adeguamento**, ricavi / compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore. A tal fine rilevano i ricavi / compensi puntuali al netto dei correttivi anticrisi;
2. essere **coerente** agli specifici indicatori (di coerenza e normalità) previsti dai Decreti di approvazione degli studi di settore. L'eventuale incoerenza **non può essere “sanata”** tramite l'adeguamento al risultato di GERICO;
3. aver **correttamente compilato i modelli** dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

CORRETTEZZA MODELLO STUDI DI SETTORE

Secondo il citato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12.7.2012, la **fedeltà** dei dati indicati negli studi di settore sussiste anche nel caso in cui, a seguito di **errata / omessa** compilazione del modello studi, **non si è riscontrata una modifica**:

- del cluster di appartenenza;
- dei ricavi / compensi presunti;
- del risultato di coerenza degli indicatori.

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.7.2015, n. 28/E aveva fornito alcune precisazioni in merito al concetto di **corretta compilazione** del modello studi di settore.

Nello specifico, l'Agenzia ha evidenziato che **non rilevano le inesattezze che non hanno effetto** per l'assegnazione del cluster, sulla stima di congruità e sugli indicatori di coerenza / normalità economica; di conseguenza **non determina la perdita dei benefici del regime premiale l'errata compilazione dei dati complementari del quadro Z**, che, come noto, non influenzano il risultato dello studio di settore.

Inoltre, l'Agenzia aveva precisato che l'**infedele comunicazione dei dati comportava la decadenza** dal regime in esame ancorché il contribuente, a seguito dell'applicazione dei "dati corretti", risultasse comunque congruo / coerente. È il caso ad esempio, di un contribuente congruo per il quale, a seguito della modifica di un dato non indicato correttamente, viene modificata la stima dei ricavi, pur continuando a risultare congruo applicando il dato corretto.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2016, n. 24/E, è intervenuta modificando parzialmente, a favore del contribuente, i chiarimenti forniti nella citata Circolare n. 28/E.

Anzitutto la stessa evidenza che può accedere al regime premiale il contribuente che:

- dichiarare ricavi / compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore (art. 10, comma 9, DL n. 201/2011);
- assolvere regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (art. 10, comma 10, **lett. a**, DL n. 201/2011);
- risultare coerente e normale con gli specifici indicatori previsti dai Decreti di approvazione (art. 10, comma 10, **lett. b**, DL n. 201/2011).

L'Agenzia dopo aver sottolineato che la ratio legis della norma agevolativa è finalizzata a "**premiare il contribuente virtuoso che assolve alle condizioni sopra esposte**", ha evidenziato che "**il principio secondo cui l'indicazione infedele dei dati preclude l'accesso ai benefici del regime premiale a prescindere dal fatto che la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori, non sembrerebbe in linea con la descritta ratio legis**".

Di conseguenza, la **fedeltà** dei dati indicati negli studi di settore sussiste anche nel caso in cui, a seguito dell'indicazione **errata / omessa** degli stessi, **non si è riscontrata una modifica**:

- del cluster di appartenenza;
- del calcolo dei ricavi / compensi stimati, ovvero, **qualora gli errori o omissioni comportino la modifica dei ricavi / compensi stimati e il contribuente risulti comunque congruo**;
- del **posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza**, ossia, nel caso in cui anche a seguito della modifica dei dati, il contribuente **risulti comunque coerente e normale con gli specifici indicatori** di cui alla citata lett. b).

Con riguardo **alle condizioni d'accesso**, la coerenza deve sussistere per **tutti gli indicatori di coerenza** e di **normalità** economica previsti dallo studio di settore.

Situazione		Accesso al regime premiale
1	Il dato infedele non comporta la modifica delle percentuali di assegnazione al cluster, né dei valori di congruità e coerenza .	SI
2	Il dato infedele non comporta la modifica delle percentuali di assegnazione al cluster, né dei valori di coerenza, ma rileva ai fini del calcolo dei ricavi presunti . Ad esempio, un contribuente che, in base ad un dato non indicato correttamente, è congruo in quanto i ricavi stimati da GERICO risultano pari a € 235.000 (ricavi dichiarati € 260.000) e continua a risultare congruo applicando il dato corretto con ricavi stimati pari a € 250.000.	SI (*)
3	Il dato infedele non comporta la modifica delle percentuali di assegnazione al cluster né ai valori di congruità, ma rileva ai fini della coerenza . Ad esempio, un contribuente che, in base ad un dato non indicato correttamente, è coerente e continua a risultare tale applicando il dato corretto, ancorché il valore dell'indicatore " <i>Margine per addetto non dipendente</i> " assume un valore inferiore a quello calcolato in precedenza.	SI (*)

(*) *In base alla nuova interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2016, n. 24/E. Secondo la precedente interpretazione, nei casi 2 e 3 il contribuente non poteva accedere al regime premiale.*



Il contribuente deve risultare **potenzialmente accertabile** sulla base delle risultanze degli studi di settore. Pertanto, **non possono accedere** al regime premiale i **soggetti** che:

- presentano **cause di esclusione / inapplicabilità**;
- risultano **inaccertabili** ex DM 11.2.2008 (multiattività, ex minimi, ecc.) che indicano nel rigo RF1 / RG1 / RE1 del mod. UNICO il codice "12".

L'applicazione del regime premiale è "**automatica**" e pertanto il contribuente che applica uno studio che rientra nel regime premiale e soddisfa i predetti requisiti **non deve manifestare alcuna opzione** o inviare alcuna domanda all'Agenzia delle Entrate.

CRITERI PER INDIVIDUARE GLI STUDI INTERESSATI AL REGIME PREMIALE

Per il 2015 sono stati confermati i 2 criteri per l'applicazione del regime premiale previsti per il 2014. Conseguentemente, gli studi interessati al regime in esame sono individuati tra quelli per i quali risultano approvati **almeno**:

A) 4 delle seguenti 5 tipologie di indicatori di coerenza economica:

1. di efficienza e produttività del **fattore lavoro**:

- margine del professionista;
- margine del professionista – in assenza di spese per lavoro dipendente o assimilato (NEW);
- margine giornaliero per addetto non dipendente – in assenza di spese per lavoro (NEW);
- margine per addetto non dipendente giornaliero;
- margine per addetto non dipendente;
- margine per addetto non dipendente – in assenza di spese per prestazioni di lavoro;
- margine per addetto non dipendente – in assenza di spese per prestazioni di lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica;
- rendimento lordo per addetto;
- rendimento lordo per addetto – in presenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
- resa giornaliera;
- resa oraria per addetto;
- valore aggiunto lordo giornaliero per addetto;
- valore aggiunto lordo giornaliero per addetto – in presenza di spese per prestazioni di lavoro (NEW);
- valore aggiunto lordo per addetto;
- valore aggiunto lordo per addetto – in presenza di spese per prestazioni di lavoro;
- valore aggiunto lordo per addetto – in presenza di spese per prestazioni di lavoro per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica (NEW).

2. di efficienza e produttività del **fattore capitale**:

- resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo.

3. di efficienza di **gestione delle scorte**:

- durata delle scorte.

4. di **redditività**:


- incidenza delle spese sui compensi;
- incidenza dei costi e spese sui ricavi;
- incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi;
- incidenza del costo per acquisto di ricambi e accessori sui ricavi;
- indice di copertura del costo per godimento di beni di terzi e degli ammortamenti;
- indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti – per tipologia diversa da associazione e società sportiva dilettantistica (NEW);
- incidenza del margine sui ricavi (NEW);

- incidenza del margine operativo lordo sui ricavi;
- provvigione per trattativa conclusa di locazione residenziale e industriale;
- provvigione per trattativa conclusa di compravendita;
- provvigioni sulle vendite;
- provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi;
- provvigioni sulle vendite di veicoli usati;
- redditività;
- ricarico;
- ricarico per l'attività d'organizzazione.

5. di **struttura**:

- chili di pescato su sforzo di pesca;
- compensi per amministrazione ordinaria di un condominio con oltre 30 unità immobiliari;
- compensi per amministrazione ordinaria di un condominio fino a 30 unità immobiliari;
- costo dei carburanti per chilometri percorsi;
- costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d'imposta;
- giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base;
- incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili;
- incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi;
- margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici;
- margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie e altri servizi (al netto delle quote non commissionabili);
- numero di pasti erogati per addetto;
- numero posti per addetto;
- numero servizi per addetto;
- numero servizi giornalieri per addetto;
- percorrenza chilometrica per automezzo;
- ponti sollevatori per mq di officina;
- resa chilometrica;
- resa dei consumi di acqua;
- resa dei consumi di energia elettrica;
- resa del riunito;
- resa delle cartelle tradotte;
- resa delle giornate di interpretariato;
- resa delle superfici commerciali;
- ricavo medio orario delle attività di pulizia;
- ricavo medio per revisione;
- ricavi al metro quadro locato;
- ricavi al metro quadro venduto;
- ricavo medio per apparecchio senza vincita in denaro;
- ricavo medio per apparecchio con vincita in denaro;
- ricavo medio per presenza relativo ad utenza a forfait mensile/stagionale/annuale;
- ricavo medio per presenza relativo ad utenza non a forfait mensile/stagionale/annuale;
- ricavo medio per patente B (NEW);
- ricavo medio per patente di categoria superiore (C,D,E e CQC - NEW);
- ricavo medio per pratica automobilistica;
- ricavi per amministrazione ordinaria di un condominio con oltre 30 unità immobiliari;
- ricavi per amministrazione ordinaria di un condominio fino a 30 unità immobiliari;
- ricavo per posto auto (NEW);
- ricavi per presenza;
- ricavo medio per servizio;
- superficie complessiva dei locali per riunito;
- tasso medio di occupazione;
- velocità di rotazione dei tavoli.


B) **3 delle tipologie** in precedenza indicate, ivi compreso l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti" introdotto dal DM 28.3.2013.



In pratica il contribuente non è tenuto a verificare se lo studio applicato rispetta i criteri sopra esaminati in quanto l'Agenzia delle Entrate fornisce, nel Provvedimento in esame, l'elenco degli studi che soddisfano le condizioni indicate; è pertanto sufficiente verificare che lo studio applicato **rientri tra quelli dell'elenco di seguito riportato**.

CONTROLLI PER I CONTRIBUENTI NON INTERESSATI AL REGIME PREMIALE

Ai sensi del comma 11 del citato art. 10, DL n. 201/2011 per i contribuenti *“soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore ... per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9 [i benefici previsti dal regime premiale]”* è disposta una serie di **controlli più rigidi**, differenziati a seconda che si tratti di soggetti:



STUDI DI SETTORE AMMESSI PER IL 2015

Per il 2015 gli studi di settore **interessati al regime premiale** sono **159**.

Di seguito si riporta l'elenco degli studi ammessi al regime premiale per il 2015 **desumibili dall'allegato 1** al citato Provvedimento.

1. Studi di settore che presentano almeno 4 delle 5 tipologie di indicatori	
Codice studio	Descrizione
VD39U	Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici
VD40U	Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici
VD41U	Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio
VD42U	Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica
VD43U	Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi
VD44U	Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette
VD45U	Lavorazione commercio all'ingrosso di caffè
VD46U	Fabbricazione di prodotti chimici
VD49U	Fabbricazione di materassi
VG98U	Riparazione di beni di consumo nca
WD01U	Produzione dolciaria
WD02U	Produzione di paste alimentari
WD03U	Molitoria dei cereali
WD04B	Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini
WD05U	Produzione e conservazione di carne
WD06U	Fabbricazione di ricami
WD07A	Fabbricazione di articoli di calzetteria
WD07B	Confezione ed accessori per abbigliamento
WD08U	Fabbricazione di calzature, parti e accessori
WD09A	Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno
WD09B	Lavorazione del legno
WD10U	Confezione di biancheria
WD11U	Produzione di olio di oliva e di semi
WD12U	Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria
WD13U	Nobilitazione dei tessuti
WD14U	Produzione tessile
WD15U	Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati
WD16U	Confezione su misura di vestiario
WD17U	Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica
WD18U	Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta
WD19U	Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole
WD20U	Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo
WD21U	Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista
WD22U	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, lampade elettriche ed insegne luminose
WD23U	Laboratori di cornici
WD24U	Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia
WD25U	Concia delle pelli e del cuoio
WD26U	Confezione di vestiario in pelle
WD27U	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
WD28U	Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro
WD29U	Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l'edilizia
WD30U	Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici
WD31U	Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali
WD32U	Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici

RIPRODUZIONE VIETATA

WD33U	Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria
WD34U	Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie
WD35U	Editoria, pre stampa, stampa e legatoria
WD36U	Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio
WD37U	Costruzione e riparazione di imbarcazioni
WD38U	Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi
WD47U	Fabbricazione di articoli in carta e cartone
WG31U	Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
WG33U	Servizi degli istituti di bellezza
WG34U	Servizi di acconciatura
WG36U	Servizi di ristorazione commerciale
WG37U	Bar, gelaterie e pasticcerie
WG38U	Riparazione di calzature e di altri articoli in pelle, cuoio o in altri materiali simili
WG44U	Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
WG52U	Confezionamento di generi alimentari e non
WG55U	Servizi di pompe funebri e attività connesse
WG76U	Servizi di ristorazione collettiva
WG79U	Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre
WG85U	Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza
WG89U	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
WG96U (*)	Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale
WM01U	Commercio al dettaglio di alimentari

2. Studi di settore per i quali risultano approvati gli indicatori di coerenza economica riferibili a 3 diverse tipologie e che prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo di godimento di beni di terzi e degli ammortamenti"

Codice studio	Descrizione
VG90U	Esercizio della pesca e attività connesse
VG95U	Servizi dei centri per il benessere fisico e stabilimenti termali
VM41U	Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio
VM47U	Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo
VM80U	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
VM81U	Commercio all'ingrosso di combustibili
VM82U	Commercio all'ingrosso di metalli
VM83U	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
VM84U	Commercio all'ingrosso di macchine utensili
VM85U	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
VM86U	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
VM87U	Commercio al dettaglio di altri prodotti nca
VM88U	Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca
WD04A	Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali
WG40U	Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili
WG46U	Riparazione di trattori agricoli
WG48U	Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video
WG50U	Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici
WG53U	Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere (per l'attività di impresa)
WG54U	Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento
WG58U	Campeggi, aree attrezzate per roulotte e villaggi turistici

RIPRODUZIONE VIETATA

WG60U	Stabilimenti balneari
WG67U	Tintorie e lavanderie
WG68U	Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
WG69U NEW	Costruzioni
WG79U	Servizi di pulizia
WG72A	Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente
WG72B	Altri trasporti terrestri di passeggeri
WG75U	Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti
WG78U	Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
WG81U	Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia
WG88U	Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche
WG96U (*)	Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale
WK16U	Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione (per l'attività di impresa e di lavoro autonomo)
WK23U NEW	Servizi di ingegneria integrata (per l'attività di impresa)
WM02U	Commercio al dettaglio di carni
WM03A	Commercio al dettaglio ambulante di alimentari e bevande
WM03B	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
WM03C	Commercio al dettaglio ambulante di mobili e altri articoli n.c.a.
WM03D	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
WM04U	Farmacie
WM05U	Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori
WM06A	Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi
WM06B	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
WM07U	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
WM08U	Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi
WM09A	Commercio di autoveicoli
WM09B	Commercio di motocicli e ciclomotori
WM10U	Commercio di parti e accessori di autoveicoli e motoveicoli
WM11U	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti
WM12U	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
WM13U	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
WM15A	Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli
WM15B	Commercio al dettaglio di materiali per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
WM16U	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria e per l'igiene personale
WM17U	Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
WM18A	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
WM18B	Commercio all'ingrosso di animali vivi
WM19U	Commercio all'ingrosso di tessuti ed abbigliamento
WM20U	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

RIPRODUZIONE VIETATA

WM21A	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
WM21B	Commercio all'ingrosso di bevande
WM21C	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
WM21D	Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
WM21E	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
WM22A	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo, materiale elettrico e supporti audio e video
WM22B	Commercio all'ingrosso di casalinghi
WM22C	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
WM23U	Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici
WM24U	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e attività di cartoleria
WM25A	Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
WM25B	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi
WM27A	Commercio al dettaglio di frutta e verdura
WM27B	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
WM28U	Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa
WM29U	Commercio al dettaglio di mobili e articoli in legno, sughero, vimini e plastica
WM30U	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
WM31U	Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
WM32U	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria, bigiotteria, bomboniere, articoli da regalo e per fumatori
WM33U	Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce
WM34U	Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio
WM35U	Erboristerie
WM36U	Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
WM37U	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici
WM39U	Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
WM40A	Commercio al dettaglio di fiori e piante
WM40B	Commercio al dettaglio ambulante di fiori e piante
WM42U	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
WM43U	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio
WM44U	Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature ufficio
WM46U	Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici
WM48U	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
YG74U	Attività fotografiche (per l'attività di impresa)
YK21U	Attività degli studi odontoiatrici (per l'attività di impresa e di lavoro autonomo)

(*) L'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 13.4.2016 in esame ha evidenziato che lo studio di settore WG96U relativo alle "Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale" è interessato al regime premiale anche nei casi in cui non risultino applicabili gli indicatori di coerenza "resa dei consumi di acqua", "resa dei consumi di energia elettrica" o "ricavo per posto auto".

A tal fine è stato indicato:

- sia tra gli studi di settore che presentano 4 tipologie di indicatori di coerenza economica;
- sia tra quelli che ne hanno 3, ivi compreso l'indicatore "indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

SANZIONI PER INFEDELE COMPILAZIONE DEI MODELLI DEGLI STUDI DI SETTORE

In caso di omessa / infedele compilazione dei modelli studi di settore è applicabile la sanzione per dichiarazione irregolare ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, **da € 250 a € 2.000**. Detta misura risulta dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 158/2015 contenente la Riforma del regime sanzionatorio, in vigore dall'1.1.2016 (Informativa SEAC [4.12.2015, n. 335](#) e [4.1.2016, n. 1](#)).

Inoltre, va evidenziato che ai sensi del comma 1 del citato art. 8 *“si applica la sanzione in misura massima [€ 2.000] nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate”*.

Nella Circolare 30.5.2016, n. 24/E è stato precisato che, in relazione ai dati / informazioni contenute nel modello studi di settore, la sanzione per l'irregolare compilazione del modello studi è **applicabile solo con riferimento ai dati rilevanti ai fini:**

- dell'**assegnazione ai cluster di riferimento;**
- della **stima dei ricavi / compensi;**
- del **calcolo degli indicatori di normalità / coerenza.**

Le predette variabili sono esplicitate nelle Note metodologiche degli studi di settore; nel software GERICO è prevista una specifica funzionalità che segnala le variabili rilevanti ai fini dell'assegnazione ai cluster, della stima, della coerenza e della normalità.

A seguito delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. n. 158/2015:

- la sanzione per infedele dichiarazione IVA non è più maggiorata (10% - 50%) in caso di errata / omessa compilazione degli studi di settore ovvero di indicazione di una causa di esclusione / inapplicabilità inesistenti. Come accennato, rimane applicabile l'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 che prevede la sanzione di € 2.000 in caso di omessa presentazione del modello studi di settore;
- la sanzione per infedele dichiarazione dei redditi / IRAP non è più maggiorata (10% - 50%) in caso di errata / omessa compilazione degli studi di settore ovvero di indicazione di una causa di esclusione / inapplicabilità inesistenti.



Le nuove sanzioni si applicano **dall'1.1.2016**. In particolare l'Ufficio applicherà la sanzione più favorevole, oltre che alle violazioni commesse dal 2016, anche relativamente agli atti emessi (Informativa [SEAC 9.3.2016, n. 78](#)):

- dall'1.1.2016 riferiti a violazioni commesse entro il 2015;
- prima dell'1.1.2016, non ancora definitivi, ossia per i quali risulta pendente il termine per la proposizione del ricorso ovvero il giudizio dinnanzi all'autorità giudiziaria.



L'IMPRESA CHE LAVORA CON L'ESTERO

Cod. **06FX837** – € **32,00** (Iva inclusa)

Disponibile su SHOP.SEAC.IT

RIPRODUZIONE VIETATA